

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1966

(86^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 1580
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 1580
BERTOLI 1580

« Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (1546) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 1580
MAGLIANO, relatore 1580

« Norme sul trattamento tributario della Convenzione stipulata fra lo Stato e la SEA relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano » (1630) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1578, 1580
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze 1578, 1579, 1580

BERTOLI Pag. 1579
FERRERI, relatore 1578, 1579
GIGLIOTTI 1579
MAGLIANO 1580
SALERNI 1579, 1580

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Salari e Salerno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Franza e Stefanelli sono sostituiti rispettivamente dai senatori Basile e Mammucari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi e Valsecchi Athos e per il tesoro Agrimi.

MAGLIANO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sul trattamento tributario della Convenzione stipulata fra lo Stato e la SEA relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano » (1630) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento tributario della Convenzione stipulata fra lo Stato e la SEA relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione dello Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali SEA, riguardante il sistema aeroportuale di Milano, stipulata in data 7 maggio 1962 fra il Ministero della difesa, il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e la Società per azioni Esercizi aeroportuali SEA con sede in Milano, avente per oggetto l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano, nonchè gli atti aggiuntivi occorrenti per la esecuzione delle opere programmate, sono soggetti alla tassa fissa di registro nella misura di lire 2.000.

Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti.

F E R R E R I , *relatore*. La legge 18 aprile 1962, n. 194, ha istituito il sistema aeroportuale di Milano, il quale è attualmente gestito da una società per azioni, la SEA, che ha formalmente carattere privato, per quanto viva anche di sovvenzioni da parte degli enti locali, Comune e Provincia di Milano. Nella legge era previsto che fra la SEA e tre Ministeri, quello della difesa, quello delle finanze e quello del tesoro, si sarebbe poi dovuto procedere a un'apposita convenzione per regolare i rapporti fra lo Stato e la SEA per la concessione trentennale alla SEA dei due aeroporti di Linate e della Malpensa. Nella convenzione stipulata, come è noto, in base a questa legge, ai fini fiscali il

valore della convenzione stessa è stato fissato complessivamente in lire 25.500.000.

Si evince dalla relazione del Governo e dalla discussione svoltasi davanti all'altro ramo del Parlamento, che ha già approvato questo disegno di legge, che in sede di registrazione della convenzione sono nate delle discussioni in seguito alle quali la valutazione simbolica, o poco aderente alla realtà, di lire 25.500.000 non è stata accettata dagli uffici, per cui ci si troverebbe di fronte ad un aggravio fiscale piuttosto imponente che si ritiene non essere opportuno caricare alla SEA in vista delle funzioni che essa svolge e in vista della temporaneità della concessione.

Perciò il Governo ha predisposto il disegno di legge in esame il quale prevede — fatti salvi i tributi già versati, che non vengono restituiti — che la convenzione di cui ho fatto cenno sia registrata mediante pagamento della tassa fissa di lire 2.000; con ciò, appunto, venendo incontro alle finalità generali della società cui ho fatto prima riferimento.

Il disegno di legge, visti gli scopi che si propone, non ha ragione di essere da noi riaccolto. A parer mio si può osservare che una legge isolata, pubblicata poi sulla *Gazzetta Ufficiale*, che provvede a fissare una cospicua agevolazione fiscale, per chi non conosce tutti i precedenti, potrebbe dare una impressione di non immediato favore. Ma la Commissione conosce bene le finalità del disegno di legge, per cui ne propongo l'approvazione.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo opportuno precisare i fatti. L'Ufficio del registro atti privati di Roma, a un certo punto, ha ravvisato l'aspetto di appalto nel rapporto intercorrente con la SEA e quindi ha ritenuto di non poter applicare, praticamente, quello che era stato fissato nella convenzione tra i tre Ministeri e la società stessa, poichè non esisteva una legge che permettesse di far ciò, e quindi avrebbe dovuto effettuare una tassazione che arrivava ai cento milioni.

Ora tutti sappiamo in quali condizioni è la SEA, come è nata, quale esistenza travagliata ha avuto fino ad oggi. Quindi si ri-

schiaiva non solo di mettere la società in condizioni di annullare lo spirito col quale il contratto era stato fatto, ma anche di non funzionare. Questo disegno di legge si propone quindi lo scopo di regolare i rapporti tributari che intercorrono tra lo Stato e la SEA.

SALERNI. Perchè la convenzione precedente non prevedeva il regime tributario che si dovrebbe applicare?

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si credeva che quella formula potesse essere efficiente per gli uffici. Invece gli uffici dicono che l'accertamento del tributo è di 100 milioni. Quindi era necessario predisporre una legge per mettere in condizione gli uffici stessi — che si sono fermati e aspettano — di procedere. Questa è la situazione reale.

BERTOLI. Desidererei qualche chiarimento. Questa società, alla quale, nella relazione governativa, è attribuito carattere privato, è fatta con la compartecipazione del Comune e della Provincia di Milano. Prima domanda: qual'è la struttura di questa partecipazione, cioè gli enti locali suddetti come partecipano, in quale misura, in quale percentuale?

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una società per azioni cui partecipano enti di diritto pubblico.

BERTOLI. Seconda domanda: la relazione governativa dice: « Poichè la stessa legge stabiliva che i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro avrebbero dovuto provvedere all'adozione degli atti di rispettiva competenza, nonchè alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti fra lo Stato e la SEA, venne, in ottemperanza al precetto legislativo, stipulata, in data 7 maggio 1962, apposita convenzione fra i tre citati Ministeri e la SEA, nella quale venne anche precisato che il valore della convenzione stessa, agli effetti fiscali, restava fissato in lire 25.500.000 ». Nella legge del 7 maggio 1962 era già stato stabilito questo valore di lire 25.500.000, oppure è stato stabilito dalla convenzione?

FERRERI, *relatore*. La legge prevedeva la convenzione; nella convenzione è stato stabilito il valore.

BERTOLI. Dopo le due domande vorrei dire due parole, prima esprimendo un vivo elogio agli uffici che, circa la suddetta convenzione stipulata fra i tre Ministeri competenti e la SEA, hanno fatto benissimo a sollevare l'eccezione; in secondo luogo, trattandosi appunto di una società che ha carattere privato, ma è costituita da enti pubblici, non trovo alcuna difficoltà che ci sia una legge che stabilisce, per la convenzione di cui trattasi e per gli atti aggiuntivi occorrenti per l'esecuzione della opere programmate, la tassa fissa di registro nella misura di lire 2.000. Quindi sono favorevole al disegno di legge.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo dire anche che la Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

GIGLIOTTI. Io naturalmente confermo quello che ha detto il senatore Bertoli; però resta questa osservazione degli uffici. Noi siamo costretti, oggi, a fare una legge per regolare una convenzione e mi pare, come ha notato anche il relatore, che la questione susciti qualche perplessità dal punto di vista formale. Tutto questo perchè è avvenuto? Perchè la convenzione del 7 maggio 1962 è stata fatta in maniera che l'Ufficio del registro doveva applicare un'imposta molto maggiore del previsto. Quindi la raccomandazione è che gli uffici, quando si fanno queste convenzioni, studino bene la situazione tributaria, per evitare che poi si debba arrivare a questa incongruenza di fare una legge apposita per stabilire una tassazione.

SALERNI. Mi permetto di aggiungere che se la legge originaria, come ho fatto rilevare poc'anzi, non disponeva una esenzione tributaria, l'esenzione non si poteva concedere.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se non ci fosse stata la colpa, non ci sarebbe stato bisogno del rimedio.

P R E S I D E N T E . Vorrei dire che prima ancora della confessione della... colpa da parte dell'onorevole Sottosegretario, il ministro Tremelloni, nella relazione governativa, ha detto: « L'accorgimento adottato al momento della stipula per conseguire la riduzione degli oneri fiscali — cioè la clausola contrattuale — non è, però, idoneo a raggiungere lo scopo e si rende, perciò, indispensabile provvedere, con apposita norma, quale appunto è la presente, che si sottopone all'approvazione del Parlamento ».

S A L E R N I . Si tratta di un vizio di origine.

M A G L I A N O . A parte l'atteggiamento che ciascuno di noi dovrebbe assumere nei confronti di una esenzione, di qualsiasi tipo essa sia, ricordo che tempo fa abbiamo iniziato una grossa battaglia in questo senso e ritengo che dovremmo continuare a farla.

Il senatore Bertoli, molto generosamente, dice: poichè si tratta di Enti pubblici, possiamo anche essere favorevoli. Non vorrei, però, che questo caso finisse col costituire un precedente!

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche su questo punto la Commissione può essere tranquilla.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (1406)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente

nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 », già approvato dalla Camera dei deputati.

B E R T O L I . Non ho esaminato il contenuto del presente disegno di legge, pertanto non sono in condizioni di esprimere alcun parere in merito. Chiedo, quindi, il rinvio della discussione onde consentire un approfondito studio della questione.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi oppongo alla richiesta; chiedo, però, che la discussione del provvedimento venga iniziata nella prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (1546)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno ».

M A G L I A N O, *relatore*. La materia trattata dal presente disegno di legge richiede uno studio attento ed approfondito, pertanto chiedo il rinvio della discussione ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari